

# ***Il Recepimento della Direttiva RAEE 2 : criticità e nuove opportunità***

***(Direttiva 2012/19/UE)***

**Milano , Lunedì 17 marzo 2014**

**Evento organizzato da**

**ANDEC , AIRES**

**e dalla**

**Camera di Commercio di Milano**

***Avv. M. Iorio – Presidente di ANDEC***



**Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)**



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# **Attuazione della nuova Direttiva RAEE**

**Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE**



# *Attuazione della nuova Direttiva RAEE*

## *AMBITO DI APPLICAZIONE*



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE


# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Cosa sono le AEE ?

**Apparecchiature elettriche ed elettroniche** o **'AEE'** (idonee a generare rifiuti, o **RAEE**, quando arrivano a fine vita): sono *“le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua”*



# Apparecchiature escluse



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Ambito : campo di applicazione aperto

- **fino al 14.08.2018** non è previsto nessun drastico cambiamento rispetto alla disciplina RAEE 1 (salvo inclusione di pannelli fotovoltaici e pochi altri prodotti),
- **dal 15.08.2018**, il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo il concetto di “*campo di applicazione aperto*” ( salvo alcuni prodotti esclusi) ,

Entro il **14.08.2015**, la Commissione è incaricata di riesaminare l'ambito di applicazione della direttiva, relazionando Parlamento e Consiglio.



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

**Campo di applicazione dal 15.08.2018**

- 1- apparecchiature per lo scambio di temperatura
- 2- schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq
- 3- lampade

- 4- apparecchiature di grandi dimensioni (= una dimensione esterna superiore a 50 cm)
- 5- apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm )
- 6- piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm )



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **AEE espressamente escluse malgrado il “ campo di applicazione aperto “**

**AEE già rientranti tra le esenzioni precedenti al 15.8.2014 ( es. utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni ; componenti “dedicate“ di questi )**

### **AEE espressamente esentate:**

- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- mezzi (elettrici) di trasporto di persone e merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati )
- macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale (ad esempio: un muletto elevatore)
- apparecchiature concepite per la ricerca e lo sviluppo
- dispositivi medici; dispositivi medici impiantabili attivi; dispositivi medico-diagnostici in vitro se sospettati di essere infetti



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

Ambito di Applicazione

## **Raccolta e finanziamento**

Sistemi collettivi

Obiettivi di raccolta

Produttori obbligati e vendite a distanza

Oneri dei distributori

Oneri dei riciclatori

Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE



# *Attuazione della nuova Direttiva RAEE*

## *RACCOLTA E FINANZIAMENTO*



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## RAEE : Raccolta e Finanziamento

	<b>RAEE STORICI =</b> RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO <u>PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2010</u>	<b>RAEE NUOVI =</b> RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO <u>DOPO IL 31 DICEMBRE 2010</u>
<b>RAEE DOMESTICI =</b> RIFIUTI PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI 	- <b>RESPONSABILITÀ COLLETTIVA =</b> OBBLIGO DI ADESIONE AD UN SISTEMA COLLETTIVO	- <b>RESPONSABILITÀ COLLETTIVA O</b> INDIVIDUALE, A SCELTA DEL PRODUTTORE
<b>RAEE PROFESSIONALI =</b> RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE 	- IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE SOLO QUANDO VENDE UN AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE  - GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA di ogni NUOVA AEE	- IL PRODUTTORE È OBBLIGATO AL RITIRO DEL RAEE ANCHE SE NON VENDE UNA AEE EQUIVALENTE IN SOSTITUZIONE -GARANZIA ALLA P.A. PER VENDITA NUOVA AEE



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## RAEE domestici


**Responsabilità : raccolta secondaria**  
I produttori sono tenuti ,individualmente o tramite sistemi collettivi , a finanziare la gestione dei rifiuti solo *(almeno)* dai centri di raccolta in poi.

La Direttiva RAEE 2 stabilisce il dovere per gli Stati Membri di consentire “... ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti” e la loro facoltà di “incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici”.



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Raccolta Primaria e Raccolta Secondaria



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## RAEE domestici

### Contributo al finanziamento della raccolta primaria

La legge di attuazione della Direttiva RAEE 2 prevede che i Produttori eroghino premi di efficienza “ *al verificarsi di condizioni di buona operatività* “ a :

- i Centri di raccolta comunali e a
- i Distributori

sulla base di altrettanti **Accordi di Programma** (durata 3 anni ) da stipularsi nel primo caso tra Produttori e ANCI e , nel secondo caso , tra Produttori , Distributori e ANCI .

In caso di mancata stipula dell' una e/o altra tipologia di accordo nei termini all' uopo previsti , il MATT , sollecitate le parti a trovare un accordo “ .... **provvede direttamente di concerto col Ministro dello sviluppo Economico...** “



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Premi di efficienza ai Centri di Raccolta Comunali

Accordo di programma

CdC RAEE + ANCI

Durata 3 anni

## Premi di efficienza ai Distributori

Accordo di programma

CdC RAEE + Ass. Categoria Distr. + ANCI

Durata 3 anni



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Mancato consenso sull' Accordo di Programma

Il MATT invita le parti a trovare un' intesa entro 60 gg .  
trascorsi i quali

“ *provvede direttamente di concerto col MISE* “



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## RAEE domestici

### Contributo al finanziamento della raccolta primaria

“ .... *provvede direttamente di concerto col Ministro dello sviluppo Economico...* “

Si tratta di una previsione solo *apparentemente* analoga a quella di cui all' art. 224 n. 112 del Dlgs 152/06 ( CONAI ) - nel caso di specie , infatti , essa :

- (1) **NON é coerente con la Direttiva RAEE 2**
- (2) **NON é contenuta nella legge delega**
- (3) **NON sembra costituzionalmente legittima**  
( art. 41 e 23 Cost. )



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## RAEE professionali

Il Produttore, a seguito della vendita di un AEE, continua ad essere responsabile della raccolta e gestione sia (1) del RAEE “storico” “ **che abbia svolto la stessa funzione** “ di cui al prodotto sostituito (= manca altra definizione ) che (2) del RAEE “nuovo” successivamente generato dall'apparecchio nuovo dal medesimo come sopra fornito.

La nuova normativa stabilisce innovativamente che gli **apparecchi “Dual Use”**, che potrebbero essere usati sia da utenti domestici che professionali , sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici .



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **RAEE professionali**

**Secondo la nuova legge italiana , i RAEE di pannelli fotovoltaici ( PV ) sono domestici se provengono da impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW ( RU4 )**

**Secondo le FAQ della Commissione ( RAEE 2 ) i PV , in quanto apparecchi “ dual use “ , generano sempre e solo RAEE domestici , salvo il caso di quelli derivanti da AEE intrinsecamente e distintamente individuabili come destinati solo ad uso professionale .**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

**Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **SISTEMI COLLETTIVI**



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **I SISTEMI COLLETTIVI**

***I produttori che non adempiono individualmente agli oneri RAEE devono aderire a un sistema collettivo sottoposto a vigilanza del MATT .***

***I sistemi collettivi devono :***

- ***Avere necessariamente la forma di un **Consorzio no profit** ;***
- ***Conformare il loro statuto ad uno **statuto-tipo** da adottarsi da parte di MATT + MISE ed ottenere approvazione del loro statuto***
- ***Possedere le **certificazioni ISO 9001 e 14001 , EMAS** o altro sistema equivalente di gestione .***



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **I SISTEMI COLLETTIVI**

- ***I sistemi collettivi devono “ ... essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e ... assicurare ... trasparenza , non discriminazione , non distorsione della concorrenza , libera circolazione ... massimo rendimento possibile “***
- ***Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori , i raccoglitori , i trasportatori , i riciclatori e i recuperatori , previo accordo coi produttori di RAEE***



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **I SISTEMI COLLETTIVI**

- **I sistemi collettivi esistenti conformano il loro statuto **entro 90 giorni** dall' approvazione dello Statuto tipo .**
- **I sistemi collettivi nuovi trasmettono lo statuto , conforme agli statuti-tipo , al **MATT entro 15 giorni** dall' adozione ai fini dell' approvazione .**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **I SISTEMI COLLETTIVI**

- **La previsione di *statuti – tipo* con riferimento ad enti privati quali sono i consorzi - che non trova traccia nella Direttiva RAEE 2 - desta non poche perplessità sotto il profilo giuridico .**
- **Pochi i *requisiti non formali* :**
  - a) raccolta in tutta Italia ;**
  - b) certificazioni ISO, EMAS o altro;**
  - c) equilibrio gestione finanziaria .**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **I SISTEMI COLLETTIVI**

ART. 10

*(I sistemi collettivi)*

1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento.
5. I consorzi esistenti e **di** quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **I SISTEMI COLLETTIVI**

7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. **I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

**Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **OBIETTIVI DI RACCOLTA**



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Obiettivi di raccolta

- 1- Fino al 31/12/2015 non sono previsti nuovi obiettivi.
- 2- Entro l' 1/01/2016 andrebbe raggiunto il primo obiettivo (minimo) di raccolta annuale, che è pari al **45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti.
- 3- Entro l' 1/01/2019 andrebbe raggiunto con gradualità il secondo obiettivo di raccolta annuale, che è pari al **65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato** nei tre anni precedenti o, alternativamente, l' **85% dei RAEE prodotti annualmente nel territorio.**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Obiettivi di raccolta

Nel corso del 2012 i sistemi collettivi hanno raccolto in Italia 240.000 mila ton. di RAEE domestici ( - 8,5%Vs. 2011) . Studi del Consorzio Remedia prevedono la necessità di raggiungere, al fine di integrare l' obiettivo dell' 85% dei RAEE annui generati, una percentuale di raccolta di 17,6 Kg/ab./annui entro il 2019.

Il che significherebbe moltiplicare per quattro, in 6 anni, le quantità di RAEE raccolte nel 2012, passando da 240.000 ton. (2012) a 980.000 ton. ( genn. 2019).  
Obiettivo, questo, che non appare realistico.



# **Attuazione della nuova Direttiva RAEE**

**Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE**



## ***PRODUTTORI OBBLIGATI E VENDITE A DISTANZA***



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **i Produttori obbligati**

È “**Produttore**” chi :

- fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio (*ad es. : Electrolux che commercializza aspirapolvere “Electrolux”*) ;
- rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (*ad es.: Ipermercato che commercializza con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina*) ;
- importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (ossia l'importatore) (*ad es.: Importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia*) .



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## **i Produttori obbligati**

Inoltre , secondo la normativa RAEE 2 , è definito **“Produttore”** il venditore a distanza con sede in altro stato , ossia la persona ( fisica o giuridica ) che :

- **“ è stabilita in altro Stato membro dell’ Unione Europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici “**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Produttori stranieri obbligati

La nuova normativa stabilisce quanto segue :

### Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a rivenditori in Italia:

**PUÓ** iscriversi al Registro RAEE tramite **un rappresentante RAEE in Italia**, liberando così i suoi clienti da ogni obbligazione in campo RAEE (regime già vigente in Italia).

### Produttore Stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a distanza a utenti finali in Italia:

**DEVE** iscriversi al Registro RAEE tramite un rappresentante RAEE in Italia.



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Produttori stranieri obbligati

Al fine di realizzare un regime di piena libertà e di equità concorrenziale tra Produttori residenti in Italia e Produttori residenti in altri stati che vendono AEE a distanza ad utilizzatori finali italiani, sarà essenziale un' attenta attività di vigilanza ed *enforcement* adeguati.

Il Comitato di Vigilanza e Controllo, a cui sono affidate per legge le correlative incombenze, non ha attualmente correlativi fondi in dotazione.

La nuova normativa affida , come la precedente , ad un emanando ( prima mai emanato ) decreto ministeriale la determinazione del finanziamento del CdV .



# **Attuazione della nuova Direttiva RAEE**

**Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE**



# *Attuazione della nuova Direttiva RAEE*

## *ONERI DEI DISTRIBUTORI*



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Nuova normativa: ritiro 1 contro 0

I distributori, oltre al ritiro “1 contro 1” previsto dalla normativa corrente a fronte di AEE nuove vendite, sono tenuti anche al ritiro “1 contro 0” ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo: tale ultima responsabilità è limitata agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di AEE e con riferimento ai soli RAEE dimensioni esterne inferiori a 25 cm e , in ogni caso, “....*salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci* ...”.



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Nuova normativa: ritiro 1 contro 1

La nuova normativa recepisce le semplificazioni ai distributori ( deposito preliminare , raccolta ) previste dal DM 65/2010 come modificato dalla L. 97/2013 ma non quelle relative al trasporto di RAEE in quantitativi superiori ai 3500 Kg : in tal caso , infatti , non sono ammesse le modalità di trasporto semplificato già previste e i trasportatori utilizzati dovranno essere necessariamente iscritti all' Albo Gestori Ambientali ex art. 212 n. 5 Dlgs 152/2006



# **Attuazione della nuova Direttiva RAEE**

**Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei RAEE**



# *Attuazione della nuova Direttiva RAEE*

## *ONERI DEI RICICLATORI*



*Avv. Maurizio Iorio* ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

## Separazione RAEE e accesso

“ *Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA DEI Raae domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo* “

Non si vede come si possa utilmente interpretare tale previsione se non nel senso di imporre ai gestori dei centri di raccolta di suddividere e allocare materialmente nelle aree così individuate i RAEE destinati alla preparazione per il riutilizzo : **attività questa alla quale i centri NON sono autorizzati.**



# Attuazione della nuova Direttiva RAEE

**Ambito di Applicazione**

**Raccolta e finanziamento**

**Sistemi collettivi**

**Obiettivi di raccolta**

**Produttori obbligati e vendite a distanza**

**Oneri dei distributori**

**Oneri dei riciclatori**

**Norme armonizzate sul trattamento dei  
RAEE**



# *Attuazione della nuova Direttiva RAEE*

## ***NORME ARMONIZZATE SUL TRATTAMENTO DEI RAEE***



*Avv. Maurizio Iorio* ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)



**ANDEC**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

# ***La Nuova Direttiva RAEE***

## **Sviluppo di standard armonizzati**

**La D. RAEE 2 prevede** l'elaborazione di **standard armonizzati a livello europeo nel trattamento dei RAEE** sì da rispecchiare *“il più recente livello tecnico”*, da svilupparsi dalle organizzazioni di armonizzazione normativa europee. Gli Stati Membri possono **elaborare standard nazionali aggiuntivi** , di cui devono informare la Commissione

**L'allegato VII alla legge italiana di attuazione della D. RAEE 2** riproduce il correlativo allegato della direttiva e **disciplina i trattamenti selettivi dei RAEE** : tale disciplina può essere emendata solo dalla Commissione , la quale valuterà a tal fine la possibilità di estenderla anche ai nano materiali.



*Grazie per la Vostra  
attenzione!*

*Avv. Maurizio Iorio*



**ANDEC**  
**Corso Venezia n. 47**  
**20121 Milano**  
**T. 02 7750254**  
**[www.andec.it](http://www.andec.it)**

**Studio Avv. M. Iorio**  
**Corso di Porta Vittoria , 17**  
**20122 Milano**  
**T .0236593383**  
**[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)**





CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO



ANDEC  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI  
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

**Convegno**  
**"Il Recepimento della Direttiva RAEE 2: criticità e nuove opportunità"**

**Milano, lunedì 17 marzo 2014**  
ore 14:30/18:00  
**Palazzo Turati - Sala Conferenze - Via Meravigli 9/B - Milano**

**PROGRAMMA**

**ore 14:30 - Registrazione partecipanti**

**ore 14:45 - Apertura dei lavori e Saluti introduttivi**

**ore 14:55 - Relazioni sul contenuto della legge di attuazione della nuova Direttiva RAEE**

**Paolo Pipere** - Responsabile Servizio Ambiente e Ecosostenibilità della  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
**Davide Rossi** - Avvocato, Direttore generale AIREES  
**Maurizio Iorio** - Avvocato, Presidente ANDEC

**ore 16:00 - Esame delle principali criticità:**

**Filippo Bernocchi** - Avvocato, Delegato ANCI alle politiche dell'energia e dei rifiuti  
**Giorgio Papini** - ANCO  
**Riccardo Pasini** - Vice Presidente AIREES  
**Marco Pierani** - ALTROCONSUMO  
**Walter Rebosio** - Mitsubishi Electric

**ore 16:55 - Pausa**

**ore 17:00 - TAVOLA ROTONDA:**

*Cambia la normativa RAEE: quali criticità e quali opportunità per i produttori, la distribuzione, gli operatori del settore, le municipalità, i consumatori.*

Coordina: Paolo Pipere

Partecipano:

Filippo Bernocchi, Danilo Bonato (Presidente Centro di Coordinamento RAEE), Maurizio Iorio, Giorgio Papini, Riccardo Pasini, Marco Pierani, Walter Rebosio, Davide Rossi.

**ore 17:45 - Conclusioni**

**ore 18:00 - Chiusura dei lavori**